



Anagrafe d'Aa/Po
Brescia, 11 giugno 2013

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 7/2013

DISCIPLINE BIO NATURALI

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ha introdotto la materia delle discipline bio-naturali che consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona.

Le attività che rientrano nella disciplina sono:

- biodanza
- craniosacrale biodinamico
- essenze floreali
- kinesiologia specializzata
- massaggio olistico
- naturopatia
- training del benessere (bio – naturopatia)
- ortho-bionomy
- pranopratica
- qi gong
- reiki
- riflessologia
- shiatsu
- jin shin do
- tuina
- watsu

REQUISITI

Per esercitare l'attività sono previsti specifici percorsi professionali che si aggiungono al possesso della qualifica professionale di estetista:

- *un attestato di competenza professionale che viene rilasciato dagli enti di formazione preposti al termine di un apposito percorso formativo per l'attività che si intende svolgere. Per la Regione Lombardia gli enti di formazione preposti e i diversi piani formativi, con l'indicazione specifica del monte ore minimo previsto, sono indicati nei "Profili e Piani di formazione delle discipline bio naturali in Lombardia" consultabili collegandosi al sito www.lavoro.regione.lombardia.it e accedendo alla sezione "discipline bio naturali";*
- *solo per il cittadino comunitario: decreto di riconoscimento del possesso del requisito per estetista e attività assimilate, rilasciato dal Ministero delle politiche sociali.*

Soggetti che sono in possesso di attestati di competenza professionale rilasciati prima di 1 giugno 2009

Coloro che hanno completato il ciclo di formazione, riferito a una specifica disciplina, prima del giugno 2009, in aggiunta al possesso della qualifica professionale di estetista, possono dimostrare la propria professionalità allegando un attestato di competenza professionale nel quale viene precisato che il soggetto è stato sottoposto a una valutazione di professionalità della durata, generalmente, di 48 ore.

In ogni caso l'esercizio di una attività bio naturale si considera attività di impresa e va iscritta nel registro delle imprese (conforme parere è stato reso dal Ministero dello sviluppo economico alla Camera di Commercio di Trento per i massaggi shiatsu).

Cittadini Comunitari che intendono far valere il diritto di stabilimento

Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea e che, in osservanza delle leggi di quello Stato, sono autorizzate a svolgere l'attività di disciplina bio-naturale, possono aprire nel territorio italiano sedi secondarie oppure unità locali per svolgere la medesima attività, senza la necessità di dimostrare ulteriori requisiti oltre quelli richiesti dal paese di provenienza, purché non sussistano motivi imperativi di interesse generale che ne impediscano o limitino l'esercizio.

Cittadini Comunitari in libera prestazione di servizi

Le imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea e che, in osservanza delle leggi di quello Stato, sono autorizzate a svolgere l'attività di disciplina bio-naturale, possono esercitare la medesima attività nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, presentando almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività apposita denuncia al Ministero dello sviluppo economico, purché non sussistano ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente che ne impediscano o limitino l'esercizio. In questo caso l'attività non va iscritta nel registro delle imprese.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In assenza di specifica normativa regionale, questa attività viene assimilata a quella di estetista. Ricordato che la disciplina regionale lombarda non fornisce alcuna indicazione in merito alla pubblicità dell'attività nel repertorio delle notizie economico amministrative, trova applicazione, per analogia e al fine di evitare difformità di trattamento fra imprese del medesimo settore, il disposto dell'art. 16 del d.lgs 147/2012 in relazione all'attività di estetista.

L'inizio di attività di disciplina bio naturale è pertanto soggetto a:

- segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) che deve essere trasmessa contestualmente all'istanza di inizio dell'attività presentata con ComUnica al registro delle imprese;
- contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. deve essere richiesta l'iscrizione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti nel repertorio delle notizie economico amministrative (r.e.a.). Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

L'istanza deve essere presentata, utilizzando l'applicativo Starweb o programma equivalente, nella seguente modalità:

Impresa individuale che non richiede la qualifica artigiana:

- selezionare "Comunicazione Unica Impresa" e compilare il modulo II (oppure I2 se si tratta di variazione);
- selezionare il campo "gestione responsabili attività" e compilare modulo intercalare P relativo alla nomina del responsabile tecnico.

Società che non richiede la qualifica artigiana:

- selezionare "Comunicazione Unica Impresa" e compilare modulo "S5";
- compilare modulo intercalare P relativo alla nomina del responsabile tecnico.

Impresa individuale che richiede la qualifica artigiana:

- selezionare "Comunicazione Unica Artigiana" e compilare la modulistica "AA" (di iscrizione o di variazione);
- selezionare il campo "gestione responsabili attività" e compilare modulo intercalare P relativo alla nomina del responsabile tecnico, che in questo caso coincide con il titolare.

Società che richiede la qualifica artigiana:

- selezionare "Comunicazione Unica Impresa" e compilare modulo "S5";
- selezionare il campo "gestione responsabili attività" e compilare modulo intercalare P relativo al socio che riveste la qualifica di responsabile tecnico;
- selezionare "Comunicazione Unica Artigiana" e compilare la modulistica "AA".

Attività che devono richiedere il riconoscimento della qualifica artigiana

Devono chiedere il riconoscimento della qualifica “artigiana”, se rientrano nei parametri previsti dalle leggi, le attività bio naturali di:

- *biodanza*
- *craniosacrale biodinamico*
- *kinesiologia specializzata*
- *massaggio olistico*
- *training del benessere (bio – naturopatia)*
- *ortho-bionomy*
- *pranopratica*
- *qi gong*
- *reiki*
- *riflessologia*
- *shiatsu*
- *jin shin do*
- *tuina*
- *watsu*

*Il responsabile del Servizio Anagrafe Camerale
f.to dott.ssa Orietta Pedrana*

A. Glossario

Attività di estetista: *l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.*

Attività degli operatori in discipline bio-naturali: *le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.*

B. Riferimenti normativi

- *Sentenza Corte Costituzionale n. 98 del 20 maggio 2013 – depositata il 23 maggio 2013*
- *Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista*
- *Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 – Norma in materia di discipline bio naturali*
- *Profili e piani dell'offerta formativa deliberati dal Consiglio regionale*
- *D.lgs 6 agosto 2012, n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva relativa ai servizi del mercato interno*
- *DPR 7 settembre 2010, n. 160*
- *Decreto dirigenziale regionale 29 maggio 2012, n. 4669*
- *Decreto dirigenziale regionale 31 gennaio 2013, n. 646*